

**Comunicazioni nn. DI/98086723 - 98086722 e 98086718 del 4-11-1998**

inviare, rispettivamente, all'Assogestioni, alle banche .... e p.c., alla Banca d'Italia

**Oggetto: Gestione individuale di portafogli: ammissibilità di investimenti in parti di OICR non "autorizzati" ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/98**

Si fa riferimento alla nota del 31 marzo 1998, con cui codesta Associazione ha richiesto se sia possibile, da parte di un intermediario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale, immettere nei portafogli gestiti per conto dei clienti:

1) quote o azioni di OICR (fondi comuni o SICAV) esteri armonizzati (cioè di OICR comunitari rientranti nell'ambito delle direttive in materia di organismi d'investimento collettivo) per i quali non sia stata completata la procedura di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98;

2) quote o azioni di OICR (fondi comuni o SICAV) esteri non armonizzati e non autorizzati ai sensi dell'art. 42, comma 5.

Di seguito, per "OICR esteri non autorizzati" s'intenderanno le categorie di strumenti di cui ai punti 1) e 2).

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'art. 42 del d.lgs. n. 58/98 (in precedenza, la materia era regolata dagli artt. 10 bis della legge n. 77/83 e 1 del d.lgs. n. 86/92) prevede una procedura di "autorizzazione" da svolgersi prima di avviare in Italia un'offerta di quote o di azioni di OICR esteri.

Ciò nonostante, è comunque possibile che un soggetto acquisti liberamente OICR esteri non autorizzati rivolgendosi direttamente all'emittente o a chi ne cura la distribuzione all'estero.

Analogamente, si ritiene che un intermediario autorizzato, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, possa acquistare di propria iniziativa quote o azioni di OICR esteri per conto dei propri clienti anche se per gli stessi non è stata esperita la procedura prevista nell'art. 42 del d.lgs. n. 58/98.

Infatti, in tale caso, per l'emittente estero si tratterebbe di corrispondere ad una richiesta proveniente da un soggetto residente in Italia mentre per l'intermediario si configurerebbe un'operazione di acquisto nell'ambito del proprio mandato discrezionale.

Ciò posto, gli schemi operativi prospettati nel quesito in esame fanno sorgere due ulteriori questioni che a parere di questa Commissione devono essere attentamente considerate dagli intermediari autorizzati.

In primo luogo, occorre evitare che le concrete modalità di svolgimento del servizio di gestione individuale possano configurare, nei fatti, un'elusione della disciplina recata dalle disposizioni di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 58/98.

In secondo luogo, l'investimento in OICR esteri non autorizzati non deve pregiudicare la possibilità di svolgere il mandato nel rispetto delle norme che regolano la prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare, con riferimento ai principi generali della normativa di settore, deve essere assicurato

che:

1) l'intermediario disponga di informazioni adeguate circa gli strumenti finanziari che intende acquistare per conto dei clienti (art. 26, comma 1, lett. e) del reg. Consob n. 11522/98<sup>1</sup>), al fine di poter fornire all'investitore notizie sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. In proposito, l'intermediario deve, almeno:

a) conoscere la struttura dell'OICR, accertando, in particolare, che offra adeguate garanzie per la tutela dei beni affidati, verificando che la custodia dei beni medesimi sia demandata a un depositario bancario, separato dall'ente gestore e soggetto a controllo pubblico. Il depositario dovrebbe poi svolgere anche funzioni di controllo sull'OICR, quali la verifica della legittimità delle operazioni compiute e la valorizzazione delle quote;

b) accertare la possibilità di esercitare puntualmente i diritti dei propri clienti partecipanti al fondo;

c) disporre di adeguate e aggiornate informazioni sulla composizione degli investimenti effettuati dagli OICR;

d) conoscere con frequenza idonea la valorizzazione degli OICR, al fine di poter costantemente controllare l'andamento degli investimenti e potere prontamente informare il cliente quando il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite effettive o potenziali in misura pari o superiore al 30% ai sensi dell'art. 28, comma 4, del reg. n. 11522/98;

e) apprezzare l'effettivo grado di liquidabilità dell'investimento;

2) gli schemi di funzionamento degli OICR siano compatibili con quanto previsto nell'art. 37, comma 1, lett. f), del reg. Consob n. 11522/98, il quale stabilisce che il cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità. A tal fine, l'intermediario dovrà accertarsi che il cliente possa comunque puntualmente esercitare i propri diritti negli OICR, anche in caso di ritiro o trasferimento dei valori;

3) ove l'intermediario detenga nell'operazione un interesse in conflitto, siano osservate le cautele di cui agli artt. 27 e 45 del reg. Consob n. 11522/98;

4) tali tipologie di OICR siano ricomprese tra le categorie di strumenti finanziari in cui, secondo le disposizioni contenute nel contratto stipulato con i clienti, è possibile investire il patrimonio gestito (art. 37 del reg. Consob n. 11522/98);

5) per le operazioni aventi a oggetto quote o azioni di OICR non aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE e non negoziate in mercati di Stati appartenenti all'OCSE siano rispettati gli obblighi previsti nell'art. 44 del reg. Consob n. 11522/98;

6) come previsto nella comunicazione Consob n. 98065074 del 6 agosto 1998<sup>2</sup>, non siano inseriti

<sup>1</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>2</sup> Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

nella gestione quote o azioni di OICR che utilizzino la leva finanziaria senza che l'intermediario possa valutarne i limiti e possa disporre delle necessarie informazioni che consentano di verificare il costante rispetto degli obblighi contrattuali;

7) sia indicato nel contratto un parametro oggettivo di riferimento, coerente con i rischi connessi alla gestione, al quale commisurare i risultati raggiunti, costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo (art. 42 del reg. Consob n. 11522/98).

IL PRESIDENTE

Luigi Spaventa